

# **Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)**

## **Modifica del 20 marzo 2008**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 2007<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 2007<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **I**

La legge federale del 18 marzo 1988<sup>3</sup> sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

#### *Art. 3a*

Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 500 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

#### *Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

### **II**

Se prima dell'entrata in vigore della presente modifica, l'indennità annua di cui all'articolo 3a è adeguata al rincaro mediante ordinanza dell'Assemblea federale secondo l'articolo 14 capoverso 2, l'importo dell'indennità annua di cui all'articolo 3a aumenta in maniera corrispondente.

<sup>1</sup> FF **2008** 109

<sup>2</sup> FF **2008** 121

<sup>3</sup> RS **171.21**

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2008 come da decisione della Conferenza di coordinazione dell'Assemblea federale.

20 marzo 2008

La Conferenza di coordinazione dell'Assemblea federale

<sup>4</sup> FF 2008 1953